

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Sezione di Catania

RICORSO

della " ***** di ***** ***** , ***** ed
**** S.n.c." di ***** , iscritta al n. ****
Reg. Soc. Trib. ** e C.F. ***** , in persona
dei soci e legali rappr.ti come sopra nati in
***** rispettivamente il ***** , il *****
ed il ***** ; rappr. e dif. dall' Avv. Giuseppe
Cicero presso cui sono elett.te dom.ti in Catania
largo Aquileia 9 giusta procura a margine;

CONTRO

la SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI ***** , in persona del legale rappr. p.t.;
l' ASSESSORATO REGIONALE AI BB. CC. AA. E P.I.,
in persona del legale rappr. p.t.;

PER L' ANNULLAMENTO

delle note (All. "A" e "B") prott. 11518/II e
11534/II del 26.9.1997, con le quali e' stato negato
alla ricorrente il Nulla Osta ai progetti per la
costruzione di n. 2 fabbricati in ***** .

FATTO

La ricorrente e' proprietaria di un piccolo
tratto di terreno nel centro abitato di *****
- a soli trecento metri dalla piazza principale - in

zona classificata come edificabile dal vigente strumento urbanistico. In virtu' di cio' ha presentato un piano di lottizzazione per realizzare 5 villette unifamiliari regolarmente approvato dalla Commissione Edilizia, dalla stessa Soprintendenza ai BB.CC.AA. di ***** e dal Consiglio Comunale.

Ha quindi stipulato, registrato e trascritto la Convenzione con il Comune per l' attuazione di piano di lottizzazione del 27.6.1995 che si allega sub "C". Ed in ottemperanza alla medesima ha dato inizio - dopo averne ottenuto Concessione n. 3103 del 21.11.1995 (All. "E") - alle opere di urbanizzazione ad uso pubblico - strade, fognature, acqua, luce - per una complessiva spesa di 367 milioni di lire (cfr. Perizia giurata All."D").

Realizzati gli afferenti impianti di urbanizzazione ad uso pubblico secondo l' art. 4 della convenzione medesima, la ricorrente ha cosi' ottenuto dalla Commissione Edilizia (cfr. note prott. UTC 1205 e 1208 del 21.4.1997 All. "F" e "G") parere favorevole per la realizzazione delle prime due villette previste in lottizzazione. La Soprintendenza di ***** , invece, nuovamente interpellata sui singoli progetti, ha pero' negato il proprio Nulla Osta ai sensi degli artt. 4 e 10

L.R. 16/96, in quanto "gli interventi in progetto ricadono all' interno della fascia di rispetto di 200 metri dal limite esterno di area boscata".

DIRITTO

Tale diniego e' illegittimo e frutto di un' approccio semplicistico alla novella regionale dello scorso anno a tutela dei boschi. Non foss' altro perche' stupirebbe alquanto trovarsene uno ad ogni effetto di legge in zona gia' densamente edificata ed urbanizzata, e distante solo ... 300 metri da piazza Marconi (cfr. Planimetra All. "H") che e' la piazza centrale e principale della cittadina.

*

Nell' ulteriore planimetra che si allega sub "I" e' riportata la presunta zona boschiva per cui e' causa. Essa e' composta da due distinte aree rispettivamente a sud e nord di via Carducci.

La prima, estesa mq. 3240, e' gia' per quantita' inidonea a creare alcun vincolo ai sensi dell' art. 4 comma 1 L.R. 16/96; la seconda, e' invece 7350 mq..

Ma dalla circostanza che entrambe le aree sono private e su ciascuna di esse insiste un fabbricato e' agevole dedurre come la fattispecie, anziche' nei primi due, andava inquadrata nel terzo comma del citato art. 4 L.R. 16/96 il quale recita

testualmente che "Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati...".

Daltronde lo stesso Comune di ***** , con certificato del 3.6.1997 (All. "L"), aveva già attestato che la lottizzazione dei ricorrenti era avulsa dalle caratteristiche "di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 4 L.R. 16/96" e pertanto non risentiva delle limitazioni all' edificabilità "di cui al comma 1 dell' art. 10" legge medesima.

*

L' argomentazione che precede e' già decisiva a dimostrare l' illegittimità degli impugnati provvedimenti per violazione di legge ed eccesso di potere anche per motivazione erronea. Ma v'è la seguente che rende i provvedimenti medesimi inficiati per ulteriore violazione di legge, incompetenza e totale carenza di potere. Essa deriva da una più attenta lettura delle disposizioni della L.R. 16/96.

*

L' art. 5, infatti, prevede che "L' ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali per le foreste, FORMA ED AGGIORNA L' INVENTARIO FORESTALE

REGIONALE" (comma 1). Che "L' INVENTARIO CONTIENE L' ELENCO DEI TERRENI QUALIFICABILI COME BOSCATI AI SENSI DELL' ART. 4..." (comma 2). Che "All' inventario e' allegata una carta forestale regionale nella quale i boschi sono classificati... (comma 3).

Ne deriva che la Soprintendenza, se ha il potere di vigilare sul vincolo non ha certamente quello di imporlo attraverso l' individuazione o meno delle aree boschive. Tale potere infatti non solo non appartiene alla Soprintendenza medesima ma nemmeno all' Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Pubblica Istruzione ad essa sopraordinato, per essere stato dal legislatore invece posto in capo al diverso Assessorato Agricoltura e Foreste.

*

Inoltre (a differenza di quanto espressamente dispose l' art. 30 L.R. 98/81 nelle more della costituzione del Parco dell' Etna) l' operativita' dei divieti che la L.R. 16/96 pone in argomento non puo' intendersi come immediata, e va percio' differita al completamento dell' iter procedurale di cui al citato art. 5 (cosi' come, per altro verso, del seguente art. 6). Tale iter e' iniziato con la scadenza dei 90 giorni dall' entrata in vigore della legge assegnati ai Comuni ex comma 5, e non puo'

dirsi ad oggi concluso. Non si ha notizia, infatti, ne' dell' ufficializzazione del citato Inventario forestale regionale ne' delle direttive in ordine alla redazione ed alle forme di pubblicita' del medesimo da emanarsi, ai sensi del comma 4, a cura dello stesso Assessorato all' Agricoltura.

Con cio' non si vuol teorizzare la mancanza, al momento, di strumento a generale tutela del pregiudizio ambientale allorquando cio' promani dall' esistenza di un' area boscata. Solo che in tale ipotesi la Soprintendenza dovrebbe semmai, compiutamente motivando, dimostrare tale circostanza, giammai semplicemente riportarsi alla L.R. 16/96.

*

Infine, anche a ritenere per assurdo esistenti i sopra contestati presupposti, le disposizioni della L.R. 16/96 non potevano applicarsi ne' all' iniziativa in parola ne' all' interno del centro abitato e dell' area edificabile sotto pena dell' illegittimita' della Legge stessa che pure si solleva.

Tant'è che i ricorrenti avevano da tempo , molto prima dell' entrata in vigore della novella, ottenuto da tutti gli Enti Pubblici preposti - Soprintendenza compresa - ogni patente di

edificazione e ad essa, quantomeno e di sicuro per le opere di natura collettiva, hanno in buona fede dato corso quasi completandola.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Nelle more del giudizio gli impuganti provvedimenti vanno sopesi a tenore del fumus boni juris del ricorso e del danno grave ed irreparabile che dagli stessi deriva alla ricorrente S.n.c..

I tre fratelli, tutti artigiani, soci della stessa, hanno infatti investito ogni loro risparmio nell'acquisto del terreno "edificabile" e nella realizzazione delle opere di urbanizzazione. Come comprova l'allegata perizia le spese vive sostenute sono per i tre da capogiro; e ad esse vanno aggiunte le esposizioni bancarie il cui mancato rientro provocherebbe il dissesto di tre famiglie.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, previa sospensione, annulli con qualsivoglia formula gli impuganti provvedimenti. Con vittoria di spese del giudizio . Salvis juribus

Catania, 25 novembre 1997

Avv. Giuseppe Cicero